# ATTO COSTITUTIVO "Comitato S. Nicolò"

Tra i sotto scritti signori:

si conviene e si stipula quanto segue.

- 1) I signori sopra scritti costituiscono un comitato di quartiere denominato "*Comitato S. Nicolò*", con sede provvisoria in Portogruaro Viale Pordenone n. 46.
- 2) Il Comitato si propone di promuove tutte le iniziative utili e necessarie, se del caso anche giudiziarie, per la ricerca di soluzioni alle problematiche del quartiere di San Nicolò in Portogruaro, la difesa della qualità della vita, la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse.
- Il Comitato non ha scopo di lucro, non persegue fini o interessi partitici ed è comunque indipendente da qualsiasi altra istituzione.
- Il Comitato potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte quelle accessorie ed integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.
- 3) Per tutto quanto attiene al funzionamento del Comitato e dei suoi organi viene regolato secondo il testo di statuto, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", a farne parte integrante e sostanziale, approvato in ogni suo punto.
- 4) I signori soprascritti (tutti i costituiti) vengono nominati a comporre il Consiglio Direttivo. Il signor VIT ENNIO viene nominato Presidente del Comitato. Il signor LENARDON NATALINO viene nominato Vice-presidente del Comitato. Il signor ZANON ROBERTO viene nominato Segretario e Tesoriere del Comitato.
- 5) In caso di scioglimento del Comitato, i fondi residui verranno devoluti ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

# STATUTO "Comitato S. Nicolò"

#### Art. 1

#### Denominazione

È costituito un comitato di quartiere denominato "Comitato S. Nicolò" di seguito "Il Comitato". Esso ha sede in Portogruaro e non è fissato alcun termine alla sua durata. Il logo del comitato è il seguente:



Art. 2 Scopo

Il Comitato promuove tutte le iniziative utili e necessarie, se del caso anche giudiziarie, per la ricerca di soluzioni alle problematiche del quartiere di San Nicolò in Portogruaro, la difesa della qualità della vita, la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse. In particolare:

- tratta problemi specifici del quartiere di San Nicolò, trasmette conclusioni e istanze all'amministrazione comunale e ad ogni altra competente Autorità e/o Organismo, sostiene le richieste dei residenti del quartiere, intervenendo presso l'amministrazione comunale e di ogni altro Ente pubblico e privato che operi nel territorio del Comune di Portogruaro (a titolo esemplificativo, provincia di Venezia, Regione del Veneto, ecc.);
- favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini e la collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con altre realtà associative presenti sul territorio per la soluzione di problemi di comune interesse;
- organizza manifestazioni e raduni per l'informazione delle problematiche e delle iniziative intraprese dal Comitato.

Il Comitato non ha scopo di lucro, non persegue fini o interessi partitici ed è comunque indipendente da qualsiasi altra istituzione.

Il Comitato potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte quelle accessorie ed integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

### Art. 3 Organo del Comitato

Il Comitato è retto ed amministrato dal Consiglio Direttivo che ne è l'organo deliberante.

Nell'ambito del Consiglio sono nominati, con mandato annuale e rinnovabile, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le due ultime cariche possono essere riunite nella medesima persona.

Tutte le cariche e gli incarichi sono onorifici e non prevedono compenso alcuno; è ammesso il rimborso delle spese sostenute per incarichi particolari.

Decade dalla carica chi non partecipi, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Comitato.

### Art. 4 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra 3 (tre) e 12 (dodici) membri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di iniziativa, di documentazione e di coordinamento dell'attività del Comitato e provvede a deliberare su tutte le questioni attinenti l'attività del Comitato.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 3 (tre) membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato – con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta spedizione e dell'avvenuta ricezione (es. e-mail) – ai componenti del Consiglio almeno 5 (cinque) giorni solari prima della riunione, indicando gli argomenti da trattare.

Il Consiglio di riunisce nella propria sede o in qualsiasi altra località del Comune di Portogruaro, comunicata con l'avviso di convocazione.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Nel caso di assenza di entrambi, la riunione può essere presieduta da un altro membro del Consiglio, a scelta dei presenti.

La riunione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 5 Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato in tutte le sedi, sovraintende e coordina le varie attività, in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'eventuale assemblea pubblica;
- adotta, in via di urgenza e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, tutti quei provvedimenti ed iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- dirime le questioni di ordinaria amministrazione;
- autorizza le spese;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- sottopone al Consiglio proposte, idee e programmi.

Al Presidente, o in caso di suo impedimento al Vice Presidente, compete la rappresentanza del Comitato.

### Art. 6 Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente ed il Vice Presidente nella predisposizione degli atti del Comitato.

Redige e conserva i verbali delle riunioni del Comitato e custodisce gli atti dello stesso.

Esplica tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle sue competenze.

#### Art. 7 Tesoriere

Il Tesoriere custodisce le disponibilità finanziarie del Comitato e ne cura la contabilità. Presenta periodicamente al Consiglio la situazione finanziaria.

Propone i programmi di spesa e presenta il rendiconto annuale al Consiglio.

## Art. 8 Finanziamento

I fondi necessari per la gestione del Comitato sono reperiti attraverso contributi volontari dei partecipanti e dei cittadini.

Il finanziamento delle singole iniziative che il Comitato intraprende avviene mediante le quote versate con libere sottoscrizioni fatte da enti, istituzioni, privati cittadini e da ogni altra entrata che concorra a soddisfare il fabbisogno necessario agli scopi sociali.

Previa delibera del Consiglio possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita del Comitato, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione e/o la distribuzione siano imposte per legge.

Gli esercizi finanziari decorrono dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La riunione per l'esame e l'approvazione, da parte del Comitato, del rendimento economico e finanziario dovrà tenersi entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

#### Art. 9 Scioglimento

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento del Comitato dovrà essere deliberata con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti il Comitato.

Gli eventuali fondi residui verranno devoluti ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

# Art. 10 Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti il Comitato.

#### Art. 11 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme contenute nel Codice Civile, in particolare dall'art. 36 al 42, e nel d.lgs. n. 460/1997.